

#### **Orientamenti e normative in Sicilia**

Anche la Chiesa che da sempre era collaterale alla diaspora degli ebrei, prima nel 70 e poi dopo la distruzione definitiva di Gerusalemme nella guerra del 132-135, pur distaccandosi gradatamente dalle posizioni oggi racchiuse nel termine giudeo-cristianesimo, non aveva smentito le origini di Gesù ed i nessi intrinseci con la comunità madre della città santa.<sup>17</sup> Un evento rivoluzionario nella posizione verso gli ebrei era stato certamente l'insediamento del cristianesimo nella compagine dello Stato a partire da Costantino nel 313, in quanto la legislazione statale aveva favorito l'esercizio del potere ecclesiastico anche su quanti appartenevano ad altri culti, proprio quando la religione ebraica si era presentata con caratteri particolari ed etnici. Sicché l'orientamento prevalso aveva – quantomeno teoricamente – mantenuto il rispetto costante alla Sacra Scrittura del Primo Testamento, mentre aveva respinto la tradizione orale ed interpretativa degli ebrei. Appunto una più marcata linea di separazione era dovuta ai riferi-

17. Troppo dispersivo additare i riferimenti bibliografici. Basterà riferirsi a qualunque manuale che illustri le origini del cristianesimo.

menti al *Talmud* che anche in Sicilia costituiva per la maggioranza delle comunità ebraiche, almeno fino al perpetuarsi dei commerci marittimi con la *Geniza* del Cairo, la fonte scritta delle interpretazioni pronunziate dalle autorità accademiche.<sup>18</sup>

Da questo sommario cenno si può arguire l'orientamento originario nella Chiesa di Roma e nelle comunità dipendenti. Peraltro, nell'alternarsi delle posizioni di contrasto più o meno aperto con il mondo ebraico, la Chiesa romana con papa Gregorio Magno era riuscita a determinare i limiti nei rapporti tra cristiani ed ebrei ed a riprendere energicamente gli abusi, senza rinunciare alla insinuante richiesta di conversione alla religione instaurata da Gesù. Notevole resta, a questo proposito, l'interesse di papa Gregorio nella tutela dei diritti degli ebrei in Sicilia, come si ricava dalle lettere da lui indirizzate al prefetto, ai vescovi e a diversi esponenti delle Chiese locali.<sup>19</sup> In particolare gli ebrei rimasero per lungo tempo occupati a coltivare le terre del Patrimonio di San Pietro anche nel vasto territorio di quello che gli arabi denominarono Vallo di Mazara, dove, lungo la fascia costiera, stanziava il numero più consistente delle comunità giudaiche. Non è allora un'iperbole l'affermazione – peraltro ricavata dai documenti – secondo la quale il cuore dell'ebraismo siciliano batteva in Val di Mazara. Soprattutto lì, gli antichi nuclei sono stati rafforzati via via dalla costante immigrazione nordafricana.<sup>20</sup>

L'atteggiamento della Chiesa, evidentemente, con il volgere dei secoli era mutato, anche per gli influssi del mondo bizantino e, con alterne vicende, dell'entroterra barbarico. Eppure, proprio in continuità con l'opera di papa Gregorio Magno, appare la *Constitutio pro judeis* del papa Callisto II (1119-1124), allorché si riconosceva la normativa invalsa a garanzia della vita civile e religiosa degli ebrei, anche se si disponeva che nessun nuovo privilegio dovesse essere loro accordato. Alcune restrizioni furono avanzate negli enunciati del Concilio Lateranense III del 1179, circa l'erezione di nuove sinagoghe, oltre al divieto di tenere cristiani come schiavi. Invece di ben altra portata si rivelarono

18. A. MILANO, *Storia degli ebrei...*, cit., pp. 37-76. Per il *Talmud* e le autorità accademiche della *Geniza* d'Egitto a cui fino agli inizi del XIII secolo si rivolgevano gli ebrei siciliani: H. BRESK, *Arabi per lingua...*, cit., pp. 22-25.

19. Per il rilievo assunto, il testo delle lettere di papa Gregorio Magno è riportato da B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. I-XI, pp. 1-9.

20. L'ultima affermazione è sostenuta da H. BRESK, *Arabi per lingua...*, cit., pp. 121-129. Si può vedere inoltre F. RENDA, *Gli ebrei prima e dopo il 1492*, in AA.VV., *Italia judaica*, V, *Gli ebrei in Sicilia...*, cit., pp. 31-74. Per i particolari: A. RIZZO MARINO, *Gli ebrei di Mazara nei secoli XIV e XV*, in *Atti della Soc. Trapanese di Storia Patria*, Cartograf, Trapani 1971, p. 3.

nel 1215 le disposizioni del Concilio Lateranense IV. Appunto si deve a papa Innocenzo III (1198-1216) l'estensione oltre misura dell'intransigenza religiosa che, in nome della rinnovata concezione della politica teocratica, ridusse gli ebrei al rango di perpetui schiavi sottoponendoli alla ghettizzazione, al controllo e ad indossare il segno e altri abiti di distinzione.<sup>21</sup>

Va inserita in questo contesto la situazione degli ebrei in Sicilia sotto Federico II. Fanno da sfondo l'indulgenza verso i non-cristiani, intesa come strumento di governo: queste le componenti cospicue dell'eredità normanna. Un'eredità che comprende anche la donazione a fondazioni religiose o a feudatari delle rendite fiscali provenienti dagli ebrei. C'è un tipo particolare di servitù che li distingue dagli altri e li rende *homines Ecclesiae / uomini della Chiesa*. Dalla pregressa appartenenza al mondo islamico rimane l'umiliazione delle minoranze protette, ma anche l'autonomia amministrativa, l'accesso più ampio a professioni e commercio, l'educazione e il culto particolari. In ogni caso si stabilisce un rapporto diretto fra ebrei e monarchia.<sup>22</sup> È questo il senso dell'invito rivolto ad ebrei nordafricani a trapiantarsi in Sicilia dalla conquistata isola di Gerba per mettervi a punto l'esperienza agricola e artigianale accumulata. In Sicilia, dove, pur riconosciuti come *servi regie camere / servitori della camera regale*, potevano seguire nelle sinagoghe il loro culto, anche se erano sottoposti alle immancabili tassazioni. La legislazione li collocava nella marginalità, con quanti erano ritenuti portatori di un contagio morale che minacciava la cristianità, ma ribadiva pure la normativa giuridica del Concilio Lateranense IV del 1215. Dal 1231, poi, con le Costituzioni di Melfi per tutti i sudditi si stabiliva l'uguaglianza di fronte alla legge che non doveva tenere conto se fossero saraceni od ebrei; inoltre si enunciava la punibilità anche dei cristiani nei loro confronti; infine si circoscrivevano soltanto, al di là delle pressioni ecclesiastiche, i prestiti ad usura dagli ebrei praticati. Era il modo per superare la procedura precedente ed introdurre principi umanitari contro l'opinione diffusa che una legge consolidata nel tempo fosse una legge giusta.<sup>23</sup>

Ciò non toglie che Federico II abbia rinnovato a partire dal 1210 alla

21. R. MORGHEN, *La questione ebraica nel medioevo*, in *Medioevo cristiano*, Laterza, Bari 1951, pp. 139-163.

22. H. BRESCH, *Arabi per lingua...*, cit., pp. 30-35.

23. D. ABULAFIA, *Federico II*, Einaudi, Torino 1993, pp. 7-9, 15-18, 29, 48, 119-123, 174-179, 206-207, 278-282, 366; B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. XIX-XXII, 17-20.

Chiesa palermitana la concessione di uomini e rendite dei giudei, privilegio ottenuto già dal 1089.<sup>24</sup> Inoltre a pochi anni dalla scomparsa di Federico II, nel 1255 e nel 1266 alla Chiesa di Agrigento vengono donati i redditi sugli ebrei che la Magna Curia era solita percepire, con il pretesto di ricevere indennizzo per danni subiti nella guerra contro i saraceni. Ormai era manifesto a tutti i livelli l'influsso della predicazione dei nuovi Ordini mendicanti. A tale proposito singolare è la sentenza del Legato della Sede Apostolica in Sicilia, con la quale nel 1267 si ordina a Carlo d'Angiò ed allo stratigoto di Messina di restituire la giurisdizione sull'esame di alcune cause dei giudei, giurisdizione che a suo tempo Federico II aveva tolto. Sono gli anni in cui anche il vescovo di Mazara gode di identiche concessioni e ottiene perfino la soprintendenza negli affari interni della comunità ebraica di Trapani in cui interviene con l'elezione e con la consacrazione del ministro di culto. Lo stesso significato assume a Palermo nel 1274 la concessione alla Chiesa delle varie tassazioni sulle lavorazioni industriali degli ebrei. In particolare per il Vallo di Mazara ancora nel 1273 da un'inchiesta di autorevoli testimoni risultava che dai tempi normanni fra le decime dovute al vescovo ed alla cattedrale figuravano i diritti «gabellie vinee iudeorum, telariorum, iocularie, semis gesie Iudeorum civium et Iudeorum Garbi / sulla gabella della vigna dei giudei, su quella dei gabellieri, sulla celebrazione delle nozze, sulla metà della *gizyah* dei giudei cittadini e dei giudei del Garbo». E così, per via della giurisdizione territoriale nella fondazione del vescovado di Mazara, al vescovo ed alla cattedrale giungevano anche parte dei proventi della *gizyah* di Monte San Giuliano.<sup>25</sup>

In questa progressiva devoluzione di concessioni alle Chiese locali, è ritenuto indice dei mutamenti intervenuti l'introduzione in Sicilia dell'Inquisizione nel 1268. Era stata così avviata quella condotta più gradita alla Chiesa romana, per la quale la regalia sugli ebrei diviene spia dei rapporti tra Chiesa e Stato. Regalia che, se per i normanno-svevi era considerata come semplice cessione, con l'avvento degli Angiò spostava in prospettiva universalistica ed ecclesiastica il potere regio.<sup>26</sup>

24. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. XII, XVI-XVIII, pp. 9-17.

25. P. COLLURA, *Le carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1082-1282)*, Manfredi, Palermo 1961, pp. 154-155, 200-207, 215-216, 244-250; A. RIZZO MARINO, *Gli ebrei di Mazara*, in *Atti della Società Trapanese...*, cit., pp. 66, 100. I documenti in B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. XXIV-XXIX, pp. 21-26. Inoltre P. PISCIOTTA, *La Chiesa di Mazara nei novecento anni della sua storia*, Istituto per la Chiesa Mazarese, Trapani 1995, pp. 221-226, 235-243.

26. R. STRAUS, *Gli ebrei di Sicilia...*, cit., pp. 59-64.

Il *rebellamentu* del Vespro nel 1282 e gli scontri proseguiti per lunghi anni distanziarono dal potere centrale, anche se da questo giungevano per gli ebrei restrizioni più pesanti e talvolta difficili ad essere mandate ad esecuzione: è quanto era avvenuto ancora con l'ingresso della Sicilia nell'orbita aragonese. Già nel 1293 da Barcellona Giacomo II disponeva, sulle orme del suo predecessore e nel contesto di sopraffazioni intercorse, a nominare e reintegrare le cariche interne alle comunità giudaiche di Palermo e di Trapani.<sup>27</sup> Di fatto lo statuto religioso dell'ebraismo siciliano godeva di un consenso di fondo: il rispetto della legge mosaica comportava che fossero garantite alcune libertà teoricamente non consentite da regole generali imposte dalle autorità; contestualmente richiedeva che fossero concessi privilegi.<sup>28</sup> Ma meno perentoria era l'ingiunzione che nel 1296 ripristinava per gli ebrei vesti proprie e segno distintivo, verosimilmente in abbandono durante le recenti turbolenze civili.<sup>29</sup>

È il periodo in cui insorgono consuetudini e disposizioni particolari, non sempre conosciute e coordinate dall'autorità politica. Ma certamente un ulteriore aggravio era venuto dalle bolle papali che avevano legittimato l'ingresso dell'Inquisizione entro il recinto delle giudecche. Né meno oppressiva ed offensiva era stata la pratica delle prediche conversionistiche inaugurate dai domenicani del 1278 e dalla Lombardia diffuse: coloro che si lasciavano persuadere dalla predicazione dovevano essere trattati con amorevolezza, ma erano soggetti ad interventi energici quanti avevano mostrato iniziale arrendevolezza e poi erano ostinatamente tornati alla loro fede.<sup>30</sup> Non andavano diversamente le cose in Sicilia, dove si esaltavano le conversioni più o meno estorte e dove si fomentava l'antisemitismo costringendo gli ebrei ad entrare nelle chiese in occasione delle feste cristiane per subire all'uscita insulti e maltrattamenti. Emblematica l'esaltazione di prodigiose conversioni di ebrei compiute nel 1295 a Sciacca da uno dei santi carmelitani più venerati nell'Ordine, Alberto da Trapani, discendente da una delle nobili famiglie che da Erice si erano trapiantati nella città marinara.<sup>31</sup> Né può sfug-

27. A. DE STEFANO, F. GIUNTA (a cura di), *Acta siculo-aragonensia*, Palermo 1972 vl.I.,1, pp. 109-112, 122, 126, 192.

28. D. ABULAFIA, *Le attività degli ebrei intorno al 1300*, in *Italia judaica*, V, *Gli ebrei in Sicilia...*, cit., pp. 94-95.

29. G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia...*, cit., pp. 31-32.

30. A. MILANO, *Storia degli ebrei...*, cit., pp. 76-78, 167-168.

31. Nella copiosa agiografia di Alberto degli Abbati l'episodio della conversione di ebrei non è isolato e viene per esteso riportato a proposito della giudaica di Sciacca: G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo in Sicilia*, cit., pp. 310-312. Tra i più recenti scrittori locali è riferito con i particolari

gire, in tema di conversioni, la notizia registrata a Trapani della conversione famosa di uno dei più ricchi giudei, conversione che, avvenuta al tempo di Federico imperatore, aveva implicato la successiva destinazione a *cappella del Giesus* della *moschita* da lui edificata, «dovendo in battezzandosi rinunziar alla chiesa apostolica tutti i beni che nel suo giudaismo teneva». <sup>32</sup> Del resto il fenomeno delle conversioni deve essersi diffuso, se si incontrano *neofiti* a Palermo alla fine del XIII secolo e in altre città e se le Costituzioni del 1310 proibivano perentoriamente e sanzionavano pene per chi li maltrattasse e li apostrofasse come *canes renegatos / cani rinnegati*. Contestualmente si prescriveva anche che ebrei non possedessero servi cristiani, che non occupassero cariche pubbliche, che non avessero familiarità con i cristiani. <sup>33</sup>

Peraltro già dal 1296, conformandosi alle bolle papali, il Generale Parlamento di Sicilia tenuto a Piazza Armerina aveva limitato la commistione fra ebrei e cristiani, aveva ingiunto la ripresa del cosiddetto “segno”, aveva inasprito per gli ebrei le pene sull’esercizio della professione medica verso i cristiani ed aveva dichiarato invalida ogni loro testimonianza contro i cristiani. <sup>34</sup>

In definitiva, è stato affermato che nella realtà siciliana pesava la politica papale verso gli ebrei, più che nel periodo normanno-svevo. <sup>35</sup>

da G.M. DI FERRO, *Biografia dei uomini illustri trapanesi*, Mannone e Solina, Trapani, 1830, vol. II, p. 19. Per altre implicazioni: L. ZUNZ, *Storia degli ebrei in Sicilia*, in “Archivio Storico Siciliano”, n.s. IV, 1879, pp. 72-73 e S.V. BOZZO, *Note storiche siciliane*, Palermo 1882, p. 309. Sulla potenza raggiunta dagli Abbati per l’opera prestata nel “Vespro” del 1282 e per i favori ricevuti dagli aragonesi subito dopo: L. SCIASCIA, *Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra XII e XIV secolo*, Messina 1993, pp. 109-160.

32. G. PUGNATORE, *Historia di Trapani*, cit., pp. 88-89.

33. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. XXXIV, 31-35. Per neofiti presenti a Palermo: H. BRESC, *Arabi per lingua...*, cit., p. 84, dove cita fonti notarili, Tabulario della chiesa Magione e Atti del Senato.

34. G. DI GIOVANNI, *L’ebraismo della Sicilia...*, cit., pp. 32, 88-89, 91.

35. R. STRAUS, *Gli ebrei di Sicilia...*, cit., pp. 55-64.